

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2274 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

**che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
- (2) Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non esponano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.
- (3) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (4) In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (5) I requisiti giuridicamente vincolanti della Nuova Zelanda per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nella parte 5C del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989 (in appresso «norme primarie») e nelle ordinanze con cui le controparti centrali sono autorizzate come sistema di regolamento designato (in appresso «ordinanze di designazione»). Le norme primarie e le ordinanze di designazione stabiliscono i requisiti che le controparti centrali devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione in Nuova Zelanda. Le controparti centrali stabilite in Nuova Zelanda possono essere autorizzate come sistema di regolamento designato dal governatore generale, su parere del ministro delle Finanze e del ministro del Commercio e in linea con una raccomandazione comune della Banca di Nuova Zelanda e l'Autorità dei mercati finanziari (collettivamente, in appresso, «co-regolatori»). L'autorizzazione delle controparti centrali come sistema di regolamento designato può essere soggetta a condizioni. Le ordinanze di designazione approvano le specifiche regole e procedure interne del sistema di regolamento designato, che contengono i requisiti che devono essere soddisfatti dai sistemi di regolamento designati e sono coerenti con la politica di alto livello pubblicata dai co-regolatori. Ai sensi del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989, i sistemi di regolamento designati devono rispettare le pertinenti norme internazionali in materia di sistemi di compensazione e di regolamento, compresi i «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement

<sup>(1)</sup> GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

